

UNIONE MONTANA MOMBARONE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: FINANZIARIO

N. 6

Responsabile del Servizio: Dott.ssa GIULIA VERDURA

Oggetto:

Liquidazione diritti di rogito all'ufficiale rogante. Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di giugno nella sede dell'Unione Montana Mombarone.

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO adotta la seguente determinazione:

Oggetto:**Liquidazione diritti di rogito all'ufficiale rogante. Anno 2024****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20.02.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

RITENUTO di essere legittimato a emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il Decreto Sindacale n. 2 del 16/02/2023, con il quale sono state affidate alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del servizio finanziario;

VISTO l'articolo 10 del D.L. 90/2014 (comma inserito nella legge di conversione 114/2014) che, sostituendo l'art. 30 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, così testualmente dispone:

(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2- quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

CONSIDERATO che:

- la riforma ha disposto l'integrale destinazione ai Comuni dei diritti di rogito, sostituendo la precedente previsione contenuta nell'articolo 30 della L. 15 novembre n. 734 che assegnava ai Comuni il 90 per cento del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10 per cento al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per corsi di formazione e sussidi per i segretari;

- con lo stesso articolo, il legislatore della riforma, abrogando l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riservava ai segretari comunali una quota pari al 75 per cento delle entrate da diritto di rogito di spettanza dei comuni, fino a concorrenza di un terzo dello stipendio loro attribuito, ha sostanzialmente previsto la suddivisione dei diritti di rogito tra comune e segretario, quale ufficiale rogante, attribuendo al segretario il 100 per cento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari ad un quinto dello stipendio in godimento, ed al Comune l'eventuale quota eccedente tale limite;

- con la riforma, sono stati poi individuati, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30, della legge 15 novembre 1973, n. 734, due categorie di segretari comunali: quelli che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e quelli che non hanno qualifica dirigenziale;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “Art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali”, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

PRECISATO che i diritti di rogito dei Segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come indicato dall’articolo 37, co.1, lett. g) del CCNL 16.05.2001 e che pertanto risultano liquidati al netto degli oneri riflessi all’erogazione (CPDEL 23,8% a carico dell’ente e 8,85% a carico del lavoratore) in mancanza di una espressa previsione legislativa derogatoria ai principi vigenti in materia di contribuzione sulle retribuzioni (Corte Conti Sardegna n. 27/2012);

DATO ATTO che l’IRAP, (aliquota 8,50%) avendo natura tributaria, non può che gravare sul datore di lavoro, come confermato dalla decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto, con la quale il Giudice contabile è intervenuto in modo incisivo sul tema relativo agli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito, ribadendo che:

- sono soggetti passivi dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) le società, i soggetti esercenti arti e professioni e le amministrazioni pubbliche (ex articolo 2, comma 1, della legge n. 446/1997). Non è possibile, dunque, che l’IRAP gravi sui dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i Segretari Comunali;
- gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi;

RICHIAMATO il [parere della Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna 27.9.2022, n. 122](#), per il quale: “L’esclusione dei diritti di rogito dal novero delle spese di personale ai fini del rispetto del limite fisso previsto dalla legge finanziaria 2007 è stata infatti già affermata, come rilevato dal CAL e dallo stesso Comune richiedente, dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16 del 2009, trattandosi “di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa.

Per i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti diritti sono pagati dai terzi interessati dall’attività in questione [...]”. Quanto a oneri riflessi e Irap connessi a tali diritti, appare fallace l’affermazione del Comune secondo la quale la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 2009 nulla specificherebbe in riferimento agli stessi. L’effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali appare infatti tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega i secondi ai primi in ragione del quale l’esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l’esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell’aggregato “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006.”

RILEVATO che nel corso del periodo gennaio - giugno 2024 sono stati introitati diritti di rogito per complessivi € 961,08 riferiti ai contratti repertoriati come di seguito elencati:

- Contratto rep. n. 21 del 10/06/2024 - € 961,08;

ACCERTATO che:

- questo ente è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale;

- la quota spettante al Segretario dell'Unione è contenuta nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore del Segretario dell'Unione, dott.ssa Verdura Giulia, la somma di € 961,08 al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, con esclusione di quelli a carico dell'Ente;
2. di provvedere, con risorse dell'Ente, al versamento degli oneri a carico ente da effettuarsi in sede di liquidazione calcolati sulla suddetta somma da corrispondere e ammontanti a:
 - a) CPDEL € 228,74;
 - b) IRAP € 81,69;
3. di imputare la spesa al cap. 10/4 "Diritti di Rogito - Competenze" per la somma di euro 961,08, al capitolo 10/5 "Diritti di Rogito - Oneri" per la somma di euro 228,74 e al capitolo 10/6 "Diritti di Rogito - Irap" per la somma di euro 81,69;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente

Dott.ssa GIULIA VERDURA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Settimo Vittone, li _____

IL Segretario
dell'Unione Montana Mombarone
F.toDott.ssa Verdura
